

Informativa per la clientela di studio

N. 67 del 01.06.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Notifica delle multe stradali

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che i tempi per la notifica delle **multe** sono stati ridotti da 150 a 90 giorni. Oggi, infatti, per le infrazioni commesse a partire dal 14 luglio 2010 **la notificazione deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni**, altrimenti l'obbligo di pagare la sanzione si estingue.*

Premessa

Il nuovo Codice della strada (legge 120/10) ha accorciato i tempi per la **notifica della multa**: prima un Comune aveva 150 giorni a disposizione dall'accertamento dell'infrazione per recapitare il verbale ed effettuare la notifica della multa; oggi, per le infrazioni commesse a partire dal 14 luglio 2010 i giorni per la notifica della multa scendono a **90 (novanta)**.

Il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile. Mentre per i residenti all'estero il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati dalla data dell'infrazione.

La notifica

La **notifica** deve essere fatta:

- al **trasgressore**, nel caso in cui la violazione sia stata contestata immediatamente;
- oppure a uno dei **soggetti obbligati** al pagamento, nel caso in cui il trasgressore non è stato identificato.

Luogo della notifica

Il **luogo** dove deve essere notificata la multa è:

- la residenza o il domicilio: per le persone fisiche;
- la sede risultante dalla carta di circolazione, dall'archivio della Motorizzazione civile, dal Pra o dalla patente del conducente: per le persone giuridiche (società, enti).

Per quanto riguarda le **persone fisiche**, nell'ipotesi in cui vi sia stata, nel frattempo, una **variazione di residenza**, si possono verificare due casi:

- 1) se il destinatario della sanzione **non ha denunciato la variazione** di residenza all'anagrafe comunale, né alla Motorizzazione civile, la notificazione va fatta nel luogo in cui il destinatario risulta risiedere, domiciliare o avere sede;
- 2) se il destinatario della sanzione **ha denunciato** al Comune il cambio di residenza, ma si è verificato comunque un ritardo nell'annotazione della variazione negli archivi pubblici, la giurisprudenza non è unitaria.

In particolare:

- Secondo la tesi maggioritaria: **le notifiche fatte al vecchio domicilio sono invalide.**
- Secondo la tesi minoritaria: sulla base di un obbligo di collaborazione, andrebbe inviata una specifica comunicazione, da parte dell'intestatario del veicolo, alla Motorizzazione civile.

Per quanto riguarda le **persone giuridiche**, nell'ipotesi in cui sia intervenuta una variazione di sede, vi è sempre **l'obbligo di denuncia** del trasferimento di sede.

Modalità della notifica

Le notifiche possono essere effettuate:

- da un **"pubblico ufficiale"**, quale agente di polizia o messo comunale;
- per **raccomandata con avviso di ricevimento**: la spedizione è affidata a un dipendente del comando, mentre la materiale consegna al destinatario è curata dal postino.

Nel caso in cui la raccomandata non viene consegnata personalmente al destinatario, ma a una **persona diversa** purché abilitata a riceverla (familiare, dipendente o portiere), il postino dovrà darne notizia al destinatario mediante un'altra **raccomandata** (detta **"informativa"**).

Se, invece, **non è stato possibile recapitare** il verbale né al destinatario né alle persone abilitate a riceverlo, lo stesso dovrà essere depositato presso l'ufficio postale, ove rimarrà per 10 giorni, alla scadenza dei quali il procedimento di notifica si considera concluso.

NOTA BENE: Anche in questo caso l'interessato deve essere informato del deposito presso l'ufficio postale, mediante l'invio di una raccomandata "informativa", che, però, aumenta le spese di notifica.

Calcolo dei termini di decadenza

Il **termine "iniziale"** da cui si calcolano i 90 giorni di decadenza coincide con il giorno dell'infrazione, se residenza, domicilio o sede del destinatario della sanzione coincidono con quelli resi pubblici presso la Motorizzazione civile o il Pra.

I 90 giorni decorrono dalla data in cui la Pubblica amministrazione è in grado di identificare i responsabili, nel caso in cui occorre fare altre ricerche (anagrafiche o camerali).

Per quanto riguarda il **termine "finale"**, per impedire la decadenza, entro il 90° giorno la Pubblica amministrazione deve **spedire per raccomandata il verbale**, o consegnarlo al pubblico ufficiale preposto alla notificazione.

Se questo adempimento è rispettato, è irrilevante il ritardo successivo, indipendentemente dalla data in cui il destinatario riceve effettivamente il verbale.

Altri termini

Sono previsti termini di decadenza diversi per le seguenti ipotesi:

- Se il **destinatario risiede all'estero**, il termine di decadenza è di **360 giorni**.
- Se la violazione è **contestata al conducente** nel momento in cui viene commessa, il verbale si notifica al coobbligato entro **100 giorni** dall'accertamento.

Tabella termini

90 giorni	quando la violazione è contestata subito il verbale va notificato entro 90 giorni.
100 giorni	quando la violazione è contestata immediatamente al conducente, il verbale deve essere notificato al coobbligato entro 100 giorni.
360 giorni	se il destinatario risiede all'estero il verbale va notificato entro 360 giorni.
60 giorni	è il termine entro il quale si può contestare la multa.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 